



Comune di Rimini

Settore Infrastrutture e Protezione Civile
U.O. Protezione Civile e Pubblica Incolumità

Via Rosaspina, 21 – 47923 Rimini
Via Marecchiese, 193 – 47922 Rimini
Tel. 0541/704909
www.comune.rimini.it

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000 FINALIZZATA A PREVENIRE L'INSORGERE DI INCENDI NELLE AREE BOSCHIVE, CONSEGUENTE ALLA PROROGA, DA PARTE DELLA REGIONE, DELLA FASE DI PREALLARME E DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI - QUARTA PROROGA DELL'ORDINANZA PROT. 282235 DEL 03/08/2026

IL SINDACO

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni, per mezzo del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

DATO ATTO che i provvedimenti di cui sopra sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

VISTO l'art.16, comma 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice di Protezione Civile", che individua il rischio di incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" per il periodo 2022-2026 ex L. n. 353/2000 approvato con deliberazione n. 1211 della Giunta Regionale in data 18 luglio 2022, ed aggiornato per l'anno in corso con deliberazione della Giunta Regionale n. 677 del 04/05/2026;

TENUTO CONTO della nota del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare nella quale è stato individuato il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre per lo svolgimento delle attività antincendio boschivo 2026;

CONSIDERATA la contestuale attivazione con nota prot. 18/06/2026.0037917.U, da parte della Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, della fase di attenzione per gli incendi boschivi a partire dal 22 giugno 2026 su tutte le zone di collina, pianura e costa della regione, in seguito estesa a tutto il territorio regionale e prorogata a più riprese fino al 2 agosto 2026 compreso;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2453 del 28/07/2026 emanata dal Direttore dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con cui è stato disposto il passaggio dalla fase di attenzione alla fase di preallarme, con conseguente dichiarazione dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi dal 3 al 9 agosto 2026 su tutte le zone di collina, pianura e costa della regione, già prorogato tre volte fino al 31 agosto 2026, con estensione a tutto il territorio regionale;

PRESO ATTO dell'ulteriore proroga (la quarta) della suddetta fase di preallarme per il rischio incendi boschivi, confermata su tutto il territorio regionale, dal 01/09/2026 fino al 07/09/2026 compreso, disposta dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 2770 del 26/08/2026 del suo Direttore, trasmessa con prot. 31/08/2026.0054232.U. ed acquisita con prot. 315905 del 31/08/2026;

TENUTO CONTO che la proroga della fase di preallarme di cui sopra comporta la proroga della dichiarazione dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi per il periodo medesimo, quindi dal 01/09/2026 fino al 07/09/2026 compreso;



Comune di Rimini

Settore Infrastrutture e Protezione Civile
U.O. Protezione Civile e Pubblica Incolumità

Via Rosaspina, 21 – 47923 Rimini
Via Marecchiese, 193 – 47922 Rimini
Tel. 0541/704909
www.comune.rimini.it

VISTA la normativa vigente:

- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione Civile”, che all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale autorità di Protezione Civile e all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni della predetta autorità;
- la Legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13;
- la Legge Regionale forestale 4 settembre 1981, n. 30;
- il D.Lgs n.152/2006 “Testo Unico Ambientale”;
- la Legge 11/08/2014, n.116;
- il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54 comma 4;

VISTO inoltre il Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 01/08/2018 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1226 del 30/07/2018, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del 30/07/2018 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia–Romagna n. 244 del 01/08/2018;

PROROGA I SEGUENTI DIVIETI

già in vigore in virtù dell’ordinanza prot. 282235 del 03/08/2026 e delle successive proroghe prot. 290787 del 08/08/2026, prot. 298314 del 14/08/2026, prot. 305795 del 22/08/2026 per tutta la durata della fase di preallarme per il rischio incendi boschivi e dello stato di grave pericolosità, così come stabilita dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, quindi **dal 1 al 7 settembre 2026 compreso, salvo ulteriori proroghe** della suddetta fase di preallarme che verranno eventualmente disposte dalla stessa Agenzia e comunicate sul sito <https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it> , sulla base delle quali la presente ordinanza verrà automaticamente prorogata :

- **divieto** di combustione di residui vegetali agricoli e forestali e di vegetazione spontanea su tutto il territorio comunale;

Nelle aree forestali, nei terreni saldi, nei terreni utilizzati come pascolo e a distanza inferiore a 200 metri dai loro margini esterni:

- **è vietato** accendere fuochi;
- **sono vietati** tutti i comportamenti suscettibili di produrre fiamme, scintille o altre fonti di innesco che possano dare luogo ad un incendio boschivo;
- **divieto** di fumare, di gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese;
- **divieto** di usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti);
- **divieto** di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- **divieto** di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti) dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che il richiedente fornisca preventivamente la documentazione attestante la dotazione di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi o dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e la propagazione di un incendio.



Comune di Rimini

Settore Infrastrutture e Protezione Civile
U.O. Protezione Civile e Pubblica Incolumità

Via Rosaspina, 21 – 47923 Rimini
Via Marecchiese, 193 – 47922 Rimini
Tel. 0541/704909
www.comune.rimini.it

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, tramite la Polizia Locale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal richiedente. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti oppure in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà oppure annullerà l'attività pirotecnica.

Inoltre

PROROGA I SEGUENTI ORDINI

- ai proprietari di attività produttive e/o commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi e distributori di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.) insistenti o limitrofe alle aree a rischio incendio boschivo, come definito dall'art. 2 della L. 353/2000, si ordina di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e del responsabile della sicurezza (con reperibilità 24 ore) e di produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne.
Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate o a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi;
- ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, oltre al divieto sopra detto di bruciare stoppie, paglie e residui vegetali, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, si ordina di realizzare prontamente e contestualmente lungo il perimetro e all'interno della superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di attività turistiche e ricettive quali alberghi, campeggi, villaggi turistici, centri residenziali insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, si ordina di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Dette attività devono essere dotate di piani di evacuazione, con l'individuazione dei punti di raccolta, che devono essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

RAMMENTA

che in virtù dell'ordinanza prot. 223997 del 23/06/2026 e delle successive proroghe prot. 239780 del 02/07/2026, prot. 243885 del 06/07/2026, prot. 251686 del 10/07/2026, prot. 261878 del 18/07/2026 e 270984 del 24/07/2026, prot. 282235 del 03/08/2026, prot. 290787 del 08/08/2026, prot. 298314 del 14/08/2026, prot. 305795 del 22/08/2026 **sono già in vigore**, per tutto il periodo di svolgimento dell'attività antincendio boschivo 2026, quindi **fino al 15 ottobre 2026**, i seguenti **ordini**:

- tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni, aree verdi, lotti edificabili, aree agricole e incolte sono tenuti a provvedere, all'interno delle suddette aree, al taglio dell'erba, delle sterpaglie e

**Comune di Rimini**

Settore Infrastrutture e Protezione Civile
U.O. Protezione Civile e Pubblica Incolumità

Via Rosaspina, 21 – 47923 Rimini
Via Marecchiese, 193 – 47922 Rimini
Tel. 0541/704909
www.comune.rimini.it

della vegetazione secca, alla rimozione di materiali infiammabili e di rifiuti, alla creazione di fasce di rispetto prive di vegetazione secca lungo strade, linee ferroviarie, infrastrutture e fabbricati ed a mantenere le suddette aree in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o di propagazione del fuoco;

- i soggetti pubblici e privati gestori di reti infrastrutturali, viarie e ferroviarie sono tenuti a coadiuvare le strategie di prevenzione del rischio incendio, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, allo sfalcio di cigli erbosi, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione della vegetazione secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti;
- gli stessi gestori di reti infrastrutturali di cui sopra sono tenuti altresì ad effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

OBBLIGO DI SEGNALEZIONE

Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo immediatamente al numero unico per le emergenze 112.

INFORMA

che al seguente link <https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/rischi-previsione-prevenzione/rischio-incendi> l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile mette a disposizione dei cittadini tutte le informazioni utili ai fini della prevenzione degli incendi boschivi (norme di comportamento da adottare, i bollettini settimanali per indicare il livello e la localizzazione del rischio incendi boschivi sul territorio regionale, ecc.)

AVVERTE

- che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di Legge con l'applicazione delle sanzioni amministrative, da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- che in caso di mancato rispetto delle norme e divieti previsti dal Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 01/08/2018, alcuni dei quali richiamati nella presente ordinanza, troveranno altresì applicazione le sanzioni amministrative di cui all'art. 10 commi 6 e 7 della L. n. 353/2000
- che, per quanto non previsto con la presente ordinanza, si reinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di proroga della dichiarazione dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi di cui alla Determina Regionale n. 2770 del 26/08/2026;

DEMANDA

alla Polizia Locale di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento ed alle forze dell'ordine di vigilare sul rispetto di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia, perseguendo i trasgressori secondo i termini di Legge;



Comune di Rimini

Settore Infrastrutture e Protezione Civile
U.O. Protezione Civile e Pubblica Incolumità

Via Rosaspina, 21 – 47923 Rimini
Via Marecchiese, 193 – 47922 Rimini
Tel. 0541/704909
www.comune.rimini.it

INFORMA

che contro il presente provvedimento sono ammissibili:

- ricorso al TAR della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio, sul sito web istituzionale dell'Ente e che allo stesso sia data la più ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali (stampa, televisione, internet, social network, ecc.)

Dispone altresì l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura di Rimini
- Polizia di Stato
- Carabinieri
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Rimini
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Polizia Locale
- Ufficio Stampa
- Provincia di Rimini
- Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici ed i rifiuti
- Regione Emilia-Romagna
- ARPAE
- AUSL
- Hera S.p.A. Gestore del Servizio Idrico Integrato
- Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A
- Consorzio di Bonifica di Rimini
- Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto
- Anthea
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini
- Direzione Provinciale ANAS
- Società Autostrade
- R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna – Unità Territoriale Bologna
- URP

Il Sindaco
Dott. Jamil Sadegholvaad
(firmato digitalmente)